

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

VIA DEL MASO SMALZ, 3 - 38122 TRENTO - C.F. 80016510226

OGGETTO: CONCESSIONE DEL COMPLESSO AGRITURISTICO "MALGA CANDRIAI" IN C.C. SARDAGNA E SOPRAMONTE SUL MONTE BONDONE

In esecuzione della deliberazione della Commissione Amministratrice dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte n. XX del giorno 28/08/2025, tra:

- l'Azienda forestale Trento - Sopramonte, di seguito denominata anche

Azienda forestale, con sede in Trento in via del Maso Smalz, 3, partita IVA

00835990227, codice fiscale 80016510226, rappresentata dal Direttore dott.

Maurizio Fraizingher, nato a [REDACTED], domiciliato per

la carica in Trento presso la sede dell'Azienda forestale, la quale gestisce il

patrimonio agro-silvo-pastorale del Comune di Trento e dell'A.S.U.C. di

Sopramonte, e

- la **Società agricola semplice Profumi di campagna di Frizzi Danila e**

Berloffa Melody con sede in fraz. Covelò n. 40 – 38060 Cimone (TN), partita

IVA 02671190227, rappresentata dalle signore Frizzi Danila nata a [REDACTED]

[REDACTED] e Berloffa Melody nata a [REDACTED]

[REDACTED],

si conviene quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO

L'Azienda forestale Trento-Sopramonte, come sopra rappresentata, concede

in uso alla Società agricola semplice Profumi di campagna di Frizzi Danila e

Berloffa Melody, che accetta a mezzo delle sue rappresentanti, il complesso

agrituristico "Malga Candriai", comprese tutte le attrezzature e le pertinenze

complementari. In particolare si intendono compresi nel complesso dei beni:

	1. gli edifici di malga Candriai, comprensivi di locali adibiti alla ricettività	
	agrituristica di pernottamento e ristorazione e all'alloggio del gestore, e	
	di strutture di supporto alle attività zootecniche e pastorali (stalla,	
	fienile, depositi attrezzature, costruzione per animali di bassa corte e	
	concimaia coperta), identificati catastalmente dalle pp.edd. 400, 1129,	
	1167 e 1168 in C.C. Sopramonte;	
	2. i terreni coltivati a prato ed a pascolo, ubicati in diverse località del	
	Monte Bondone nei CC.CC. di Sardagna e Sopramonte per una	
	superficie complessiva pari a circa 13,05 ettari.	
	Gli immobili descritti ai precedenti punti 1 e 2 sono identificati dalla relazione	
	tecnica e dalle planimetrie allegati al presente atto sotto la lettera A).	
	Gli immobili vengono consegnati al concessionario, che li accetta, nello stato	
	di fatto e di diritto in cui si trovano, che lo stesso dichiara di conoscere e di	
	ritenere adatto all'uso convenuto, con ogni diritto, pertinenza e dipendenza e	
	con tutte le servitù attive e passive inerenti.	
	Art. 2 – ARREDI E ATTREZZATURE	
	Gli immobili vengono consegnati completi di alcuni arredi ed attrezzature il cui	
	elenco, previa sottoscrizione, viene allegato al presente contratto sotto la	
	lettera B).	
	Qualora per il proficuo utilizzo del complesso agrituristico da parte del conces-	
	sionario si rendesse necessario l'acquisto o il noleggio di ulteriori attrezzature	
	e/o arredi, gli stessi dovranno essere acquistati o noleggiati a cura e spese del	
	concessionario e, al termine del contratto, rimarranno di sua proprietà.	
	Eventuali attrezzature installate dal concessionario dovranno essere perfet-	
	tamente rispondenti alle norme di igiene, antinfortunistica e sicurezza.	
	2	

Art. 3 - IMPIANTI

Ai sensi del D.M. n. 27/2008 il concessionario prende atto che la situazione degli impianti che servono i locali di cui sopra è quella risultante dalla documentazione consegnata in allegato al verbale di consegna di cui all'articolo 6.

Al termine del presente contratto, in sede di riconsegna dell'immobile, il concessionario dovrà produrre all'Azienda forestale una dichiarazione delle eventuali modifiche apportate agli impianti nel periodo di uso e fornire le relative schede e certificazioni degli impianti aggiornate.

Art. 4 - DESTINAZIONE

L'affidamento in concessione del complesso agriturismo "Malga Candriai" viene effettuato al fine di favorire il mantenimento ambientale e consentire l'attività di agriturismo ai sensi della L.P. 19.12.2001 n. 10 e s.m. e del relativo regolamento di esecuzione D.P.P. 13.03.2003 n. 5-126/Leg, ivi compresa la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all'articolo 2 della L.P. 14.07.2000, n. 9 e s.m.

Il concessionario è obbligato a gestire gli edifici e i terreni in funzione dell'attività agrituristica, mantenendo invariata la denominazione di "Malga Candriai".

Spetta al concessionario provvedere a tutti gli adempimenti necessari ai fini della gestione dell'attività commerciale presso i competenti uffici provinciali e i competenti organi di Igiene Pubblica dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. Spetta al concessionario anche l'acquisizione di eventuali autorizzazioni per l'organizzazione di pubblici eventi e/o spettacoli.

Art. 5 - DURATA

La presente concessione, in quanto rinnovo del precedente contratto prot. 2414 di data 01/10/2019, ha la durata di sei anni a decorrere dal 01/10/2025 e

fino al 30/09/2031 senza la possibilità di essere rinnovato ulteriormente.

E' esplicitamente esclusa la possibilità che il presente atto venga a rinnovarsi in forma tacita.

Le parti possono dare disdetta con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione.

Alla scadenza, o al momento dell'esecutività del recesso, gli immobili dovranno essere restituiti all'Azienda forestale nelle medesime condizioni nelle quali sono stati consegnati, salvo gli eventuali interventi di miglioria che l'Azienda forestale ha eventualmente preventivamente acconsentito in forma scritta.

E' fatto divieto al concessionario di cedere, delegare, subaffittare a terzi, in tutto o in parte, i beni concessi in uso salvo esplicito consenso scritto da parte dell'Azienda forestale.

L'Azienda forestale si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la presente concessione per ragioni di interesse pubblico in qualsiasi momento con preavviso di 6 (sei) mesi, dandone, comunque, adeguata motivazione.

Art. 6 – VERBALI DI CONSEGNA E RICONSEGNA

Per la consegna del complesso agriturismo "Malga Candriai" si considera e mantiene valido il verbale prot. 2501 di data 08/10/2019.

Al termine della concessione la riconsegna avverrà con la sottoscrizione di un verbale descrivente lo stato manutentivo dei luoghi e dei beni immobili e mobili restituiti.

Art. 7 – CONDIZIONI D'USO

Il concessionario dovrà usare gli immobili concessi con la diligenza del buon padre di famiglia, restando vincolato all'osservanza delle norme comuni del Codice Civile.

	Il concessionario si obbliga ad osservare ed a far osservare ai suoi dipendenti	
	e collaboratori ed alle altre persone che utilizzano l'immobile le regole del	
	buon vicinato e del corretto vivere civile.	
	La conduzione del complesso agriturismo dovrà avvenire con le cure più	
	attente e secondo le norme di corretta economia, nonché in osservanza delle	
	disposizioni di confezionamento e somministrazione degli alimenti inerenti	
	l'attività agrituristica, e di polizia zootecnica e veterinaria relativamente alla	
	stabulazione ed allevamento degli animali.	
	Il concessionario dovrà rispettare e far rispettare la proprietà, esercitare le	
	azioni attive e passive inerenti i beni assunti in custodia e denunciare	
	all'Azienda forestale eventuali abusi di terzi.	
	E' espressamente vietato sovraccaricare il pavimento dei locali oltre i limiti di	
	legge, nonché depositare sostanze esplosive, infiammabili o comunque	
	pericolose per la salute.	
	Allo scopo di verificare l'adempimento alle norme contenute nella presente	
	concessione da parte del concessionario, l'Azienda forestale potrà eseguire,	
	alla presenza del concessionario ed in data da concordarsi tra le parti, un	
	sopralluogo dei beni immobili affidati in gestione.	
	L'Azienda forestale potrà comunque, in ogni momento, effettuare visite al	
	complesso pastorale e agriturismo per verificare il rispetto degli obblighi	
	contrattuali.	
	Art. 8 – OBBLIGHI GENERALI	
	Il concessionario è vincolato ad esercitare l'attività agrituristica in conformità al	
	“progetto di gestione” allegato al presente atto (allegato C), alle disposizioni	
	dettate dalla L.P. n. 10/2001 e dal regolativo regolamento di esecuzione	
	5	

	(D.P.P. n. 5-126/Leg del 13.03.2003), ed alle altre disposizioni in materia.	
	Il concessionario è vincolato anche alle altre condizioni di seguito esposte.	
	Il concessionario deve:	
	• garantire l'apertura al pubblico dell'attività agrituristica almeno nei seguenti periodi:	
	1. dal 1 giugno al 30 settembre, con apertura garantita per almeno sei	
	giorni settimanali, festivi e prefestivi compresi;	
	2. la settimana precedente e successiva la festività di Pasqua e dalla	
	settimana precedente il Natale e fino all'Epifania, con apertura	
	garantita almeno nei giorni prefestivi e festivi.	
	• consentire visite al complesso agrituristico da parte di comitive scolastiche e gruppi organizzati, anche a richiesta dell'Azienda forestale e compatibilmente con gli impegni propri;	
	• promuovere e somministrare prodotti eno-gastronomici tipici trentini;	
	• impegnarsi ad agevolare l'utilizzo di alcune strutture per l'attività ricreativa ed eventuali manifestazioni che non contrastino o non ostacolino l'attività di Malga e Agriturismo.	
	In relazione al governo dei terreni coltivati a prato e a pascolo, il concessionario deve provvedere annualmente alla manutenzione e al miglioramento delle aree prative e pascolive tramite il regolare sfalcio, il decespugliamento degli arbusti e il contenimento delle piante infestanti. Il razionale pascolo della cotica erbosa deve avvenire a settori ristretti. Il letame prodotto nella stalla deve essere depositato nella concimaia, per essere quindi distribuito uniformemente sulle aree meno fertili.	
	Il concessionario prende atto che alcune aree sono utilizzate per attività	
	6	

	ricreative del tempo libero e per manifestazioni sportive, che la produzione di	
	foraggio può essere parzialmente compromessa, e che pertanto è opportuno	
	programmare il periodo della fienagione.	
	Il concessionario è obbligato, nella gestione del complesso agrituristico, ad	
	osservare tutte le norme e le disposizioni in materia di polizia forestale e di	
	pascolo: è pertanto vietato l'abbattimento o il danneggiamento di piante.	
	L'Azienda forestale, su richiesta del concessionario, provvederà annualmente	
	ad assegnare gratuitamente al taglio una porzione di legna da ardere di	
	resinose.	
	Il concessionario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni vigenti in materia di	
	Polizia Veterinaria o di altre norme legislative, e del Regolamento Provinciale	
	di Polizia Zoiatrica. In presenza accertata o in caso di sospetto di malattie	
	infettive e contagiose, il concessionario è tenuto a produrre la prescritta	
	denuncia e ad impedire, su sua personale responsabilità, il trasferimento di	
	qualsiasi animale, fino all'arrivo del veterinario.	
	Art. 9 - PULIZIA	
	Tutte le operazioni di pulizia e le relative spese sono a carico del	
	concessionario. Tra le predette operazioni rientrano, a titolo esemplificativo:	
	– pulizia delle pertinenze degli edifici, compreso il viale di accesso, i	
	parcheggi, le aiuole, e la rimozione di eventuali rifiuti;	
	– pulizia e svuotamento periodico della vasca di laminazione delle acque	
	nere;	
	– periodico svuotamento della concimaia;	
	– sgombero della neve dal viale di accesso agli edifici e dagli adiacenti	
	parcheggi;	
	7	

– regolare smaltimento dei rifiuti.

Art. 10 - MANUTENZIONI

Le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria degli immobili, delle dotazioni e delle attrezzature sono a carico del concessionario.

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico dell'Azienda forestale. L'eventuale manutenzione straordinaria migliorativa è a carico del concessionario previa autorizzazione dell'Azienda forestale e supervisione della stessa.

Per la distinzione degli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria si precisa che:

A) manutenzione ordinaria sugli edifici: rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria sugli edifici tutti gli interventi volti ad effettuare una corretta e diligente conduzione delle strutture, che ne garantiscono l'efficienza e la durata nel tempo; in modo esemplificativo, ma non esaustivo, tali interventi riguardano le tinteggiature delle pareti e degli infissi interni, la sostituzione dei vetri, la riparazione o sostituzione di serrature, maniglie, rubinetterie, la registrazione dei serramenti interni ed esterni, la verniciatura di ringhiere, parapetti e recinzioni, gli spurghi delle fognature, ed in genere tutte le riparazioni che possono essere fatte sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo.

B) Manutenzione straordinaria sugli edifici: rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici tutti gli interventi di riparazione o sostituzione di componenti significativi deteriorati per vetustà o per evento imprevedibile, in modo da mantenere l'edificio e gli impianti tecnologici nello stato idoneo per servire alla destinazione d'uso. Sono inoltre da considerarsi

manutenzione straordinaria la messa a norma di parti edilizie o di impianti in relazione a leggi o regolamenti entrati in vigore dopo la data della presente convenzione. Ogni intervento eseguito sugli impianti dovrà essere effettuato e certificato ai sensi della L.46/90 e del DM 37/2008.

C) Manutenzione migliorativa sugli edifici: rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria migliorativa tutte le opere che, pur non necessarie al mantenimento dell'edificio così come originariamente concepito, sono finalizzate ad un miglior utilizzo dello stesso mediante variazioni distributive dei locali (spostamento dei tramezzi, apertura di nuovi passaggi, etc.) o per implementazioni dell'impiantistica (installazione dei condizionatori, modifica o implementazione dei corpi illuminanti, impianto anti-intrusione etc.).

L'Azienda forestale potrà eseguire interventi di manutenzione straordinaria, anche se non urgenti, senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario anche se questi, per effetto di essi, subisca disagi e fastidi per oltre 20 giorni, derogandosi così espressamente al disposto dell'art. 1584 del Codice Civile.

Rientrano inoltre a carico del concessionario tutte le riparazioni dovute ad un non corretto utilizzo degli immobili o delle loro componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria.

Rimangono comunque a carico del concessionario i danni subiti da soggetti terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria qualora il concessionario non abbia avvisato l'Azienda forestale di imperfezioni, rotture o qualsiasi altro evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione straordinaria.

Il concessionario si obbliga, oltre alla manutenzione ordinaria prevista nel

presente articolo del complesso agrituristico, attrezzature comprese, anche al mantenimento delle buone condizioni igienico-sanitarie degli edifici ed all'osservanza di particolari normative emanate dalle Autorità competenti e di eventuali prescrizioni che, all'occorrenza, l'Azienda forestale definirà di volta in volta.

Art. 11 - CANONE

Il canone annuo di affitto per il periodo indicato all'art. 5 è convenuto in complessivi Euro 103.389,12 (centotremilatrecentoottantanove/12), che la parte affittuaria si impegna a versare in rate mensili anticipate entro il 10 di ogni mese con le seguenti modalità:

- Euro 4.307,88 entro il 31/12/2025 (rata mensile primo anno Euro 1.435,96);
- Euro 17.231,52 entro il 31/12/2026;
- Euro 17.231,52 entro il 31/12/2027;
- Euro 17.231,52 entro il 31/12/2028;
- Euro 17.231,52 entro il 31/12/2029;
- Euro 17.231,52 entro il 31/12/2030;
- Euro 12.923,64 entro il 30/09/2031.

Il canone di cui al presente articolo verrà aggiornato annualmente da parte dell'Azienda forestale a decorrere dal secondo anno di concessione, nella misura del 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi). L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento la variazione dell'indice ISTAT del mese di aprile dell'anno in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

	I versamenti dovranno essere effettuati tramite pagamento dei bollettini	
	PagoPA che verranno trasmessi a cura dell'ufficio Ragioneria dell'Azienda	
	forestale entro il termine previsto dagli stessi.	
	In caso di ritardo superiore a tre mensilità del canone di concessione, il	
	presente contratto si risolve di diritto, previa instaurazione del contraddittorio e	
	diffida ad adempiere entro un termine non superiore a 10 (dieci) giorni, fatto	
	salvo in ogni caso il pagamento degli interessi di legge.	
	Art. 12 – SPESE ACCESSORIE	
	Sono a carico del concessionario le spese derivanti dai consumi di energia	
	elettrica, acqua, gas per riscaldamento e per cucina, le spese telefoniche ed	
	infine la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti.	
	In seguito alla consegna del complesso agriturismo il concessionario	
	provvederà all'intestazione di tutte le relative utenze.	
	Art. 13 – INTERVENTI DI MODIFICA	
	E' fatto divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche o	
	migliorie dei beni in uso, senza il consenso scritto dell'Azienda forestale.	
	In ogni caso, a fine gestione, l'Azienda forestale avrà il diritto di pretendere il	
	ripristino a spese del concessionario o di ritenere le nuove opere senza	
	riconoscere alcun compenso.	
	Resta inteso che le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate,	
	non daranno diritto alla corresponsione di indennità alcuna, in deroga a	
	quanto previsto dagli articoli 1592 e 1593 del codice civile.	
	Art. 14 – TUTELA DEI LAVORATORI E SICUREZZA	
	Il concessionario dovrà avvalersi nella gestione del ristorante di personale	
	qualificato in possesso dei requisiti di legge e in numero sufficiente per coprire	
	11	

l'orario di apertura dell'esercizio.

Il concessionario si impegna a rispettare il C.C.N.L. della categoria di appartenenza, degli eventuali accordi collettivi territoriali di categoria e aziendali, nonché gli adempimenti verso gli enti bilaterali, ove esistenti, nei confronti dei lavoratori dipendenti nonché dei soci lavoratori delle cooperative, ferma restando l'applicazione delle specifiche norme sulla cooperazione (socio lavoratore).

Il concessionario ha l'obbligo di applicare le vigenti normative in materia di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza nonché di sicurezza dei lavoratori, con particolare riguardo al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Il concessionario deve dotare il personale di indumenti e mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

Art. 15 - RESPONSABILITA'

Il concessionario assume la custodia del complesso agriturismo oggetto del presente atto ed esonera l'Azienda forestale da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni arrecati all'Azienda stessa e a terzi durante la conduzione del complesso immobiliare e relative pertinenze, ed in particolare agli utenti dell'agriturismo, considerandosi quali terzi, oltre ai fruitori del servizio dell'agriturismo e delle altre attività complementari, i dipendenti del concessionario che operano presso i locali di cui all'art. 1, nonché ogni altra persona presente occasionalmente presso tale struttura.

Per tutta la durata del presente contratto il concessionario assume la responsabilità esclusiva per la gestione dei locali, delle attrezzature e di tutti i

beni affidati al medesimo per la gestione del complesso agriturismo, liberando l'Azienda forestale da qualsiasi onere o responsabilità.

Art. 16 - ASSICURAZIONI

L'Azienda forestale prende atto che il concessionario ha stipulato polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi n. M13402591 dd. 01/10/2019 con la Compagnia ITAS Assicurazioni, con sede a Trento, via Grazioli n. 33, per un massimale pari a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per la copertura dei rischi derivanti dall'effettuazione dell'attività di cui all'art. 4.

L'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per l'Azienda forestale e, pertanto, qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolve di diritto, previa instaurazione del contraddittorio e diffida ad adempiere entro un termine non superiore a 10 (dieci) giorni.

La polizza relativa alla responsabilità patrimoniale per i danni all'immobile è a carico del Comune di Trento. Il concessionario si impegna a presentare, prima della consegna dei locali, apposita polizza assicurativa che garantisca l'Amministrazione dai danni materiali diretti all'opera e al contenuto (rischio locativo) a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile. La polizza primo rischio assoluto dovrà avere un valore iniziale pari ad euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00).

Art. 17 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti convengono che, ai sensi dell'art. 1456 C.C., il presente contratto si risolve di diritto nelle ipotesi previste dal presente contratto e previa instaurazione del contraddittorio, nonché in caso di gravi e/o reiterati

inadempimenti delle obbligazioni in previste nel contratto medesimo.

Il presente contratto è inoltre risolto di diritto nel caso in cui il concessionario sia assoggettato più di una volta a sanzione per la vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche a minori.

Gli effetti della risoluzione del contratto decorrono dal ricevimento, da parte del concessionario, della comunicazione a mezzo pec dell'Azienda forestale di attivazione della clausola risolutiva espressa.

In tali casi, l'Azienda forestale incamera la cauzione definitiva presentata e si riserva di chiedere i maggiori danni subiti a causa della risoluzione, ivi compresi gli oneri conseguenti alla necessità di un nuovo affidamento.

Art. 18 – CAUZIONE

Si dà atto che il concessionario ha costituito la cauzione di Euro 20.000,00 (ventimila/00), prescritta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, mediante polizza fidejussoria n. M13417789 del 30/09/2019 stipulata con la Compagnia ITAS Assicurazioni, con sede a Trento in via Grazioli n. 33.

L'Azienda forestale ha diritto di escutere, in tutto o in parte, la cauzione definitiva in ogni caso di inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto, ivi incluso il mancato pagamento del canone.

La cauzione definitiva è introitata totalmente in ogni caso in cui il l'Azienda forestale si avvalga della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 17, secondo le prescrizioni del presente contratto.

Il concessionario si obbliga a reintegrare in tutto o in parte la cauzione di cui l'Azienda forestale debba avvalersi nel periodo di validità della concessione, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del

dell'Azienda forestale.

Alla scadenza del presente atto, lo svincolo della cauzione avviene con determinazione del Direttore dell'Azienda forestale a seguito dell'accertamento dell'adempimento da parte del concessionario di tutte le obbligazioni stabilite nel presente contratto.

Art. 19 – RICHIAMI NORMATIVI

Per quanto non previsto dal presente contratto, ed in quanto applicabili, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile.

Art. 20 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese per e in causa del presente contratto sono a carico del concessionario.

Art. 21 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l'efficacia, l'applicazione, l'esecuzione e l'interpretazione del presente atto, così come per ogni vertenza, sarà competente il Foro di Trento.

Art. 22 – ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Ai sensi dell'articolo 6 comma 3 bis del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 introdotto in sede di conversione con Legge 3 agosto 2013 n. 90, vengono allegati al presente atto gli attestati di prestazione energetica in classificazione energetica a firma del perito industriale Stenico Alberto iscritto al n. 1851 del Collegio Provinciale di Trento dei Periti Industriali, relativo agli edifici contraddistinti dalla p.ed. 400 in C.C. Sopramonte (TN).

La classificazione energetica degli edifici sopra richiamati risulta la seguente:

- p.ed. 400 in C.C. Sopramonte "E";

Il concessionario dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione,

comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli immobili citati nel presente articolo.

Art. 23 – REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 5 –Parte 1^ - della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e s.m.

Letto, firmato e sottoscritto.

Trento, lì /10/2025

L'AZIENDA FORESTALE

IL CONCESSIONARIO

dott. Maurizio Fraizingher

Sig.ra Danila Frizzi

Sig.ra Melody Berloff

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti, di comune accordo, dichiarano di approvare specificatamente gli articoli n. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18 e 21.

Letto, firmato e sottoscritto

L'AZIENDA FORESTALE

IL CONCESSIONARIO

dott. Maurizio Fraizingher

Sig.ra Danila Frizzi

Sig.ra Melody Berloff

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Maurizio Fraizingher

CODICE FISCALE: TINIT-FRZMRZ63P24E565K

DATA FIRMA: 25/08/2025 09:18:38

IMPRONTA: 66303264396266316232383763303930636539656632303263343631666665333636663165653834